

Retiambiente S.p.A.

e

[Fornitore]

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ex art. 59, comma 4 lettera a)

D.Lgs. n. 36/2023

**PER LA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

GARA N. 04/2024

AQ N. [●]/2024

CIG B138E276CA

Indice

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati).....	7
Articolo 2 (Norme regolatrici).....	7
Articolo 3 (Definizioni).....	8
Articolo 4 (Oggetto).....	10
Articolo 5 (Clausola di Estensione).....	12
Articolo 6 (Durata dell'AQ).....	13
Articolo 7 (Opzione di proroga di 24 mesi).....	14
Articolo 8 (Proroga tecnica e altre opzioni).....	14
Articolo 9 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo).....	15
Articolo 10 (Contratti Esecutivi).....	18
Articolo 11 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	21
Articolo 12 (Personale).....	21
Articolo 13 (Referente del Fornitore e DEC).....	22
Articolo 14 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione della fornitura).....	22
Articolo 15 (Obblighi specifici del Fornitore).....	24
Articolo 16 (Consegna).....	25
Articolo 17 (Garanzia sui beni forniti).....	25
Articolo 18 (Subappalto).....	26
Articolo 19 (Inadempimenti e penali).....	28
Articolo 20 (Risoluzione).....	30
Articolo 21 (Recesso).....	34
Articolo 22 (Forza maggiore).....	35
Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto).....	36
Articolo 24 (Cessione del credito).....	36
Articolo 25 (Invalidità parziale).....	36
Articolo 26 (Responsabilità civile del Fornitore).....	37
Articolo 27 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Contratto esecutivo).....	37

Articolo 28 (Corrispettivo)	37
Articolo 29 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	39
Articolo 30 (Garanzia definitiva)	41
Articolo 31(Clausola codice etico)	43
Articolo 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	44
Articolo 33 (Domicilio contrattuale)	44
Articolo 34 (Riservatezza).....	44
Articolo 35 (Trattamento dei dati personali)	45
Articolo 36 (Collegio Consultivo Tecnico e Foro competente)	45
Articolo 37 (Interpretazione del presente contratto).....	46
Articolo 38 (Norme di rinvio)	46

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

RETIAMBIENTE S.P.A., con sede legale in Pisa (PI), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Retiambiente**” o “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito, per brevità, “**Fornitore**”)

OPPURE

- [●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], domiciliata ai fini del presente atto in [●], Via [●], in persona del [●] Dott. [●], nella sua qualità di impresa mandataria Capo-Gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante [●] con sede legale in [●], Via [●], capitale sociale Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], P. IVA [●], domiciliata ai fini del presente atto in [●], via [●],

e la mandante [●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], domiciliata ai fini del presente atto in [●], Via [●], giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in [●] dott. [●] repertorio n. [●];

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Impresa o “**Fornitore**”)

la Committente e il Fornitore potranno essere denominati singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

- Retiambiente S.p.A. è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035;
- l’espletamento di tale servizio è effettuato da Retiambiente attraverso 9 (nove) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL), *in house providing*, da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all’igiene urbana nel territorio di competenza;
- quale Società Capogruppo, ed in forza del combinato disposto dell’art. 4 del Regolamento Infragruppo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2021 e dell’art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate, Retiambiente S.p.A. svolge la funzione di Stazione Appaltante ed ha facoltà di concludere Accordi Quadro a cui le SOL possono fare ricorso per l’acquisto di beni e servizi connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale sopra descritta;

- l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, di una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, infine, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2024 RetiAmbiente S.p.A ha deciso di affidare – mediante Accordo Quadro (di seguito anche per semplicità AQ) con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 c. 4 lettera a) del D.Lgs.36/2023, la cui durata è pari a 24 mesi – la fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani le cui specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato Tecnico. La Stazione Appaltante ha optato per l'istituto dell'AQ con più operatori economici poichè, considerata la quantità elevata di fornitura di sacchi richiesta in 24 mesi, non sarebbe garantita la massima partecipazione alla presente procedura in quanto- per come è strutturato attualmente il mercato del settore – non vi un numero di operatori dotati di una produzione/commercializzazione tale da garantire, singolarmente, per intero le esigenze quantitative della Stazione Appaltante e, conseguentemente, i favorire il più ampio confronto concorrenziale. Disporre di più affidatari consente quindi da un lato di avere a disposizione un mercato che è in grado di fornire i quantitativi nelle tempistiche richieste, dall'altro garantire la massima partecipazione e, contestualmente, la continuità nell'erogazione del servizio pubblico di igiene urbana di cui l'appalto in oggetto è funzionale
 - in esecuzione di quanto precede, Retiambiente ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____, una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) , D.Lgs. n. 36/2023 con più operatori economici a condizioni fissate, per la fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, CIG B138E276CA;
- la procedura di gara è stata svolta da Retiambiente S.p.A. in favore delle seguenti Società:
 - ✓ AAMPS S.p.A. con sede legale in Livorno (LI);
 - ✓ ASCIT S.p.A, con sede legale in Capannori (LU);
 - ✓ ERSU S.p.A, con sede legale in Pietrasanta (LU);
 - ✓ ESA S.p.A, con sede in Portoferraio (LI);
 - ✓ GEOFOR S.p.A, con sede in Calcinaia (PI);
 - ✓ REA S.p.A, con sede in Rosignano (LI);
 - ✓ SEA Ambiente S.p.A, con sede legale in Viareggio (LU);
- nella logica di dare avvio al processo di uniformizzazione ed omogeneizzazione delle attrezzature all'interno del Gruppo Retiambiente– Retiambiente S.p.aA., su apposita delega scritta da parte di una o più delle società che, secondo il Piano Industriale approvato da Ato Toscana Costa con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020, saranno conferite in Retiambiente S.p.A, quest'ultima si riserva la facoltà di

richiedere al Fornitore, durante i 24 mesi di vigenza dell'Accordo Quadro, l'estensione del medesimo ad una o più società che saranno conferite fino ad una percentuale massima pari al 100% del valore del presente Accordo Quadro.

- i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato l'impegno di eseguire la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro (di seguito per brevità anche AQ) ed a sottoscrivere ed eseguire il/i singolo/i Contratti di fornitura (di seguito, Contratti Esecutivi) con le SOL indicate all'art. 1 del Disciplinare di gara, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Accordo e nei successivi Contratti Esecutivi;
- nei Contratti Esecutivi, ciascuna SOL indicherà dettagliatamente la tipologia, le quantità, luogo e tempistica di consegna/ e gli importi stimati della fornitura richiesta/o, secondo l'offerta presentata dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara. Le SOL potranno stipulare uno o più Contratti Esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del valore massimo indicato nel presente Accordo. Sulla base delle quantità e degli importi riportati nel Contratto Esecutivo, le SOL, nel corso della durata del presente atto, potranno emettere di volta in volta appositi Ordinativi di fornitura dei beni richiesti, in attuazione del Contratto Esecutivo e in relazione alle concrete esigenze di approvvigionamento;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni né per Retiambiente né per le SOL nei confronti del Fornitore, in quanto detta la disciplina normativa relativa e regolamentare, le condizioni generali dei successivi Contratti Esecutivi, mediante i quali viene data attuazione al presente atto;
- i Contratti Esecutivi verranno sottoscritti tra la SOL ed il Fornitore in base alle modalità, termini e condizioni generali di cui al presente AQ e relativi allegati;
- resta inteso che la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non vincola né Retiambiente né le SOL all'acquisto di quantitativi contrattuali minimi o predeterminati di beni/svolgimento minimo servizi. Nel caso di richieste di forniture/servizi per quantità inferiori/misura minore a quelle stimate nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati e/o nel caso di mancata utilizzazione del valore massimo ivi indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Fornitore nei confronti di Retiambiente e/o delle SOL, atteso che in nessun caso si garantiscono prestazioni minime afferenti alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta sottoscritto nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando le forniture/servizi realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso/prezzo offerto;
- il Fornitore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Accordo Quadro è da considerarsi, a ogni effetto, finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e pertanto la fornitura medesimo/a dev'essere prestata con continuità e non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui al successivo art. [●];
- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- il presente Accordo Quadro non si caratterizza per la presenza delle clausole sociali di cui all'art. 57, comma 1 del Codice;
- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- il numero di repertorio del presente Accordo Quadro è il seguente [●] ed il CIG è il seguente [●].

**Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo Quadro.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro anche qualora non materialmente allegati, i Documenti di seguito indicati:

Allegato 1) Disciplinare;

Allegato 2) Capitolato Tecnico;

Allegato 3) Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara;

Allegato 4) Garanzia definitiva rilasciata in favore di Retiambiente S.p.a. dalla Compagnia _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;

Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le

premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

(iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.2 I singoli Contratti Esecutivi stipulati tra ciascuna SOL ed il Fornitore sono regolati dalle disposizioni in essi contenute, dall'Accordo Quadro, dalle disposizioni indicate al precedente comma e da quelle, aventi valore complementare ed attuativo delle previsioni di cui al presente Accordo Quadro.

2.3 Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2.4 Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Esecutivi, Retiambiente S.p.A. e/o delle SOL, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente *Accordo Quadro* si intende per:

Accordo Quadro (per brevità anche AQ): il presente Accordo, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra Retiambiente S.p.A. ed il Fornitore, che individua la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla fornitura da parte del Fornitore del noleggio di [●] in favore delle SOL che utilizzano il presente atto;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato "2" al presente atto contenente, altresì, le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione della fornitura;

Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Contratto Esecutivo: il Contratto di Fornitura, che recepisce ed attua le prescrizioni e condizioni dell'Accordo Quadro, concluso tra il Fornitore e le SOL in cui vengono dettagliate la tipologia, la quantità, le tempistiche e l'importo stimato dei beni di cui le SOL intendono approvvigionarsi;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le SOL possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 6;

Disciplinare/Bando: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;

Fornitore: l'operatore economico (impresa singola, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese o altro soggetto di cui all'art. 68 D.Lgs 23/2023) risultato primo/secondo/terzo aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa con cui Retiambiente s.p.a. sottoscrive il presente atto e si impegna ad eseguire i singoli Contratti Esecutivi con le SOL nei quantitativi e secondo le modalità ed i termini ivi contenuti;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi (nazionali e patronali relative al territorio ove ha sede la SOL);

Ordine di fornitura: l'apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa affidata dalla SOL al Fornitore, in esecuzione del/i Contratto/i Esecutivo/i, correlata al reale fabbisogno;

Importo massimo presunto: importo massimo acquistabile dalla SOL del presente Accordo che potrà essere incrementato nel rispetto della vigente normativa come meglio specificato di seguito;

Retiambiente s.p.a. (o "Committente"): capogruppo svolgente funzioni di Stazione Appaltante in favore delle SOL;

SOL: le Società Operative Locali partecipate al 100% da Retiambiente incaricate, da quest'ultima, di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all'igiene urbana nel territorio di competenza. Posto che la delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 di ATO Toscana Costa ha affidato a Retiambiente S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035 ed al contempo ha altresì stabilito, coerentemente con il Piano Industriale approvato, il conferimento in Retiambiente di ulteriori società, attualmente svolgenti in via transitoria e mediante deroghe temporali il servizio di igiene urbana, nel presente AQ, per semplicità, con il termine SOL si intendono anche queste ulteriori Società che, su apposita delega scritta, chiederanno a Retiambiente l'estensione del presente AQ per l'approvvigionamento di sacchetti in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

A precisazione di quanto sopra si specifica che le SOL in favore delle quali è sottoscritto il seguente AQ sono le seguenti:

- ✓ AAMPS S.p.A. con sede legale in Livorno (LI);
- ✓ ASCIT S.p.A. con sede legale in Capannori (LU);
- ✓ ERSU S.p.A. con sede legale in Pietrasanta (LU);
- ✓ ESA S.p.A. con sede in Portoferraio (LI);
- ✓ GEOFOR S.p.A. con sede legale in Pontedera (PI);
- ✓ LUNIGIANA AMBIENTE Srl con sede legale in Mulazzo (MS)
- ✓ SEA Ambiente S.p.A. con sede legale in Viareggio (LU);
- ✓ REA S.p.A. con sede in Rosignano (LI).

Le Società che saranno conferite in Retiambiente per le quali è prevista la facoltà di applicazione della clausola estensiva di cui all'art. 1.4 del disciplinare di gara sono le seguenti:

- ✓ - Asmiu S.p.A.;
- ✓ - Cermec S.p.A.;

- ✓ - Nausicaa S.p.A.;
- ✓ - Sistema Ambiente S.p.A.

Come già anticipato nel Bando, per semplicità terminologica il termine SOL si intende esteso a suddette Società che saranno conferite in Retiambiente.

Si significa inoltre che a partire dal 01/01/2024 è entrata a far parte del Gruppo Retiambiente S.p.A: anche la società GEA S.r.l. con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU) che svolge, per conto della Capogruppo, il servizio di igiene urbana nei territori della Garfagnana di propria competenza. Anche per quest'ultima società, pertanto è prevista la facoltà di applicazione della clausola estensiva di cui sopra.

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 4 (Oggetto)

4.1 Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina contrattuale e normativa relativa alle condizioni generali ed alle modalità di affidamento, da parte delle SOL, del/i Contratto/i Esecutivo/i aventi ad oggetto la fornitura di sacchetti in polietilene per la raccolta differenziata. Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per le specifiche tecniche e per la disciplina di dettaglio delle singole tipologie di sacchetto da fornire.

In particolare, il presente Accordo Quadro contiene la regolamentazione relativa ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra le SOL ed il Fornitore una volta conclusi i Contratti Esecutivi, senza stabilirne il numero, la quantità e la successione nel tempo/regolamentazione specifica delle modalità di esecuzione della fornitura [●], che si definiranno nei Contratti Esecutivi secondo le tempistiche e le necessità delle SOL.

4.2 Per effetto del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga a sottoscrivere i Contratti Esecutivi con le SOL ed a darvi attuazione, mediante accettazione ed esecuzione della fornitura richiesta nei Contratti Esecutivi medesimi e negli Ordini ad essi riferibili, nei limiti dell'importo massimo di seguito indicato. Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'AQ da parte delle SOL nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della sottoscrizione del Contratto/i Esecutivo/i.

4.3 I quantitativi stimati e presunti dell'AQ, rappresentativo sono i seguenti:

SOL	NR. SACCHETTI
[●]	[●]
[●]	[●]
[●]	[●]
	TOTALE

Trattandosi di Accordo Quadro con più operatori economici a condizioni fisse ex art. 59 comma 4 lett. a) del Codice, si rinvia al successivo art. 10 (Contratti Esecutivi) per la disciplina di dettaglio delle modalità e criteri di affidamento da parte delle SOL dei singoli Contratti Esecutivi tra i Fornitori medesimi.

4.4 La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non obbliga né Retiambiente né le SOL ad utilizzare per intero il valore massimo sopra indicato. Il Fornitore nulla può pretendere da Retiambiente e/o dalle SOL in caso di richieste di forniture in caso di mancata utilizzazione del valore massimo sopra indicato.

4.5 Il Fornitore dichiara sin da ora di essere consapevole e di accettare che gli importi di cui alla tabella del precedente comma 3, sono **stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi degli anni pregressi e del fabbisogno e degli impegni futuri assunti dalle SOL con le Amministrazioni comunali per l'erogazione del servizio di igiene urbana sul territorio e, quindi, corrispondono al fabbisogno presunto di approvvigionamento di tali beni da parte della SOL nel periodo di durata dell'Accordo Quadro**, stimato in base alle esigenze di gestione del servizio di igiene urbana sul territorio ed alle richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali in merito alle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata ed alle quantità dei medesimi beni utilizzate negli anni pregressi. Pertanto il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere consapevole ed accetta che detti importi sono da intendersi come meramente indicativi, presuntivi del fabbisogno delle SOL, **non rappresentano il minimo contrattuale e non sono vincolati né per Retiambiente né per le SOL**, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno. **SOL e Fornitore si debbono ritenere obbligate alle reciproche prestazioni solo ed esclusivamente con la sottoscrizione del/i Contratto/i esecutivo/i in cui saranno riportati i quantitativi di sacchetti.**

4.6 Qualora nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Accordo, Retiambiente si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente atto, ed il Fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.7 Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, l'importo dei Contratti esecutivi sottoscritti raggiunga l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Retiambiente considererà quest'ultimo come giunto a scadenza, comunicandolo tramite PEC alle SOL, e di conseguenza non potranno essere sottoscritti Contratti Esecutivi o emessi ulteriori ordini di fornitura oltre a quelli già inviati e/o previsti nei Contratti Esecutivi già sottoscritti.

4.8 Per la disciplina di dettaglio delle caratteristiche della fornitura e delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda al Capitolato Tecnico. Entrambi i documenti sono allegati al presente Accordo quadro e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4.9 (SOLO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE ABBIA FATTO RICORSO ALL'AVVALIMENTO) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, le SOL eseguono in corso d'esecuzione del Contratto Esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto

dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la SOL accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto di fornitura sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

4.11 Al fine di garantire uniformità ed omogeneità delle forniture del Gruppo Retiambiente e conseguentemente delle SOL, consentendo alle medesime di avere un unico processo di approvvigionamento ed, al contempo, sinergie e cooperazione tra le medesime, il Fornitore, ove le condizioni di mercato sia economiche che di approvvigionamento e/o di reperibilità sul mercato lo consentano, si impegna a fornire, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi le medesime forniture.

Articolo 5 (Clausola di Estensione)

5.1 Come già anticipato in premessa Retiambiente S.p.A. è la società in house providing, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ha affidato, con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2021, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035. Retiambiente svolge tale servizio attraverso 8 (otto) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL), in house providing, da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all'igiene urbana nel territorio di competenza.

La medesima Delibera cit dell'A.T.O. Toscana Costa ha altresì stabilito, coerentemente con il Piano Industriale approvato, il conferimento in Retiambiente di ulteriori società, attualmente svolgenti in via transitoria e mediante deroghe temporali il servizio di igiene urbana, ossia:

- Asmiu S.p.A. con sede legale in Massa;
- Cermec S.p.A. con sede legale in Massa;
- Nausicaa S.p.A. con sede legale in Carrara;
- Sistema Ambiente S.p.A.

5.2 Pertanto si rende noto al Fornitore, sin da adesso, che – nella logica di dare avvio al processo di uniformità ed omogeneità delle attrezzature all'interno del Gruppo Retiambiente con conseguente ottimizzazione nella gestione degli stessi e interscambiabilità tra le SOL – Retiambiente S.p.A., su apposita delega scritta da parte di una delle società sopra elencate, si riserva la facoltà di estendere durante la vigenza dell'Accordo Quadro le condizioni contrattuali della presente gara alle seguenti Società:

- a) a quelle Società sopra elencate che, conferite in Retiambiente e partecipate al 100% da essa nei termini sopra indicati, svolgeranno le funzioni di igiene urbana quale Società operativa Locale;
- b) quelle Società sopra elencate che, seppur non ancora conferite in Retiambiente, si avvalgano delle funzioni di Stazione Appaltante della medesima, mediante stipula di apposita convenzione/atto, abbiano conferito mandato a Retiambiente per l'approvvigionamento delle forniture oggetto della presente gara.

5.3 L'adesione/estensione contrattuale avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nell'Accordo Quadro e potrà essere effettuata fino ad una percentuale massima pari al 100% del valore dell'Accordo Quadro.

Retiambiente, che ha esperito la gara, procederà alla verifica della capienza economica dell'importo massimo di adesione/estensione ed ai correlati adempimenti di legge tra i quali richiedere la presentazione della cauzione, nei termini previsti dall'art. 117 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., calcolata sull'importo contrattuale della eventuale estensione e/o integrazione.

5.4 L'adesione/estensione contrattuale potrà avvenire solo ed esclusivamente durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

5.5 In virtù del presente articolo ogni riferimento del presente AQ alla SOL, si deve intendere esteso alle Società elencate nel precedente comma 5.1 qualora si sia verificata una delle condizioni di cui al punto a) o punto b) comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 (Durata dell'AQ)

6.1 Il presente Accordo Quadro ha durata di nr. 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal RUP con prot. n. [●] del gg/mm/aa.

6.2 Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo da parte di ciascuna singola SOL ed entro il quale ciascuna SOL potrà sottoscrivere il/i Contratto/i Esecutivo/i con il Fornitore per l'approvvigionamento dei beni oggetto dell'Accordo Quadro.

Durante detta vigenza dell'Accordo Quadro, ciascuna Sol potrà pertanto sottoscrivere con il Fornitore uno più Contratto/i Esecutivo/i avente ad oggetto la fornitura di sacchetti in polietilene le cui caratteristiche sono indicate nel Capitolato Speciale, per un importo massimo complessivo indicato nella tabella di cui al precedente comma 3 art. 4.

Scaduto il termine previsto nell'Accordo Quadro, le SOL non potranno sottoscrivere ulteriore/i Contratto/i Esecutivo/i.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante – anche dopo il predetto termine – per la regolamentazione dei Contratti Esecutivi già conclusi e per il tempo di vigenza dei medesimi.

6.3 Non potranno essere stipulati nuovi Contratti Esecutivi dopo la scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, salvo quanto diversamente disposto nel presente AQ, di cui ai successivi articoli 7 e 8.

6.4 Anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato, anche eventualmente prorogato, il quantitativo relativo ai Contratti Esecutivi sottoscritti dalle SOL raggiunga l'importo massimo indicato nell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Retiambiente considererà quest'ultimo come giunto a scadenza comunicandolo, tramite PEC, alle SOL e di conseguenza le SOL non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura.

6.4 Retiambiente S.p.A. rende noto che la durata dell'Accordo potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 6.1, allorché:

- a) Retiambiente S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Retiambiente- che comportino variazioni ritenute essenziali all'oggetto del presente AQ;
- c) sia esaurito l'importo massimo acquistabile, stabilito nel presente AQ nella tabella di cui al precedente art. 4.3.

In tali ipotesi, l'Accordo Quadro cessa ed è da intendersi risolto. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire le forniture relative agli Ordinativi del Contratto esecutivo già emessi dalle SOL, salva diversa comunicazione scritta da parte della SOL medesima o di Retiambiente che ne disponga la cessazione.

Le Parti convengono che in ogni caso il Fornitore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso, salvo l'ordinario pagamento delle forniture già espletate e di quelle afferenti ad Ordinativi già emessi di cui non sia stata comunicata la cessazione.

Articolo 7 (Opzione di proroga di 24 mesi)

7.1 Opzione di proroga: Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, a suo insindacabile giudizio, la proroga dell'AQ, ex art 120 comma 10, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del presente Accordo, come stabilita dal precedente art.5.

Nella proroga la fornitura dei sacchi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale, salvo quanto previsto al successivo art. 9 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo).

7.2 Nel caso in cui Retiambiente S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta al Fornitore entro 30 (*in lettere* trenta) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Retiambiente S.p.A. non eserciti tale facoltà, il Fornitore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata proroga contrattuale.

Articolo 8 (Proroga tecnica e altre opzioni)

8.1 Opzione di proroga tecnica: qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Retiambiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Fornitore con cui stipulare il nuovo Accordo Quadro non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto – ai sensi del comma 10 art. 120 D.Lgs 36/2023 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo Fornitore.

La comunicazione di suddetta proroga tecnica, ex art 120 comma 11, deve avvenire da parte di Retiambiente S.p.A. tramite PEC almeno 30 (*in lettere* trenta) giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale.

Il Fornitore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga tecnica alle medesime condizioni o più favorevoli per la SOL del Contratto originario in essere.

La proroga tecnica dell'Accordo Quadro è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che il Fornitore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite. Si stima che la proroga tecnica sia concessa per un periodo massimo di 6 mesi.

8.2 Quinto d'obbligo: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8.3 Ulteriore opzione: qualora invece l'importo massimo dell'Accordo Quadro stipulato non si sia ancora esaurito, Retiambiente si riserva l'opzione di estendere la durata dell'Accordo Quadro fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto dell'Accordo e comunque, anche qualora detto importo non si fosse esaurito, comunque fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

Articolo 9 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo)

9.1 L'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Accordo Quadro, avente durata di 24 mesi ed oggetto [●] è di € _____ (euro _____), escluso IVA e/o imposte come di legge ed oneri della sicurezza della ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 che saranno quantificati dalle singole SOL in sede di sottoscrizione del/i Contratto/i esecutivo/i.

Detto importo complessivo è così ripartito tra le singole SOL:

SOL	Importo massimo e presunto complessivo Iva e/o imposte come di legge ed oneri della sicurezza da interferenza ESCLUSI (per 24 mesi di durata dell'AQ) per singola SOL
AAMPS S.p.A.	€ [●]
ASCIT S.p.A,	€ [●]
ERSU S.p.A,	€ [●]
ESA S.p.A,	€ [●]
GEOFOR S.p.A.	€ [●]
LUNIGIANA AMBIENTE	€ [●]
REA S.p.A,	€ [●]
SEA S.p.A,	€ [●]

Ciascuna SOL potrà stipulare, durante la vigente dell'AQ, uno o più Contratti Esecutivi fino all'esaurimento dell'importo massimo indicato - per ciascuna singola Società - nella tabella di cui sopra, fermo restando l'esercizio delle eventuali opzioni ex art. 120 Codice previste nel presente AQ.

I prezzi dei singoli sacchetti derivanti dal ribasso offerto dal Fornitore in sede di gara e che devono essere riportati nei Contratti Esecutivi sono i seguenti:

Tipo Sacco	Prezzi unitari dei sacchi , IVA e/o imposte come di legge ed oneri della sicurezza da interferenza ESCLUSI
Sacco Tipo 1:	€ [●]
Sacco Tipo 2:	€ [●]
Sacco Tipo 3	€ [●]
Sacco Tipo 4	€ [●]
Sacco Tipo 5	€ [●]
Sacco Tipo 6	€ [●]
Sacco Tipo 7	€ [●]
Sacco Tipo 8	€ [●]
Sacco Tipo 9	€ [●]
Sacco Tipo 10	€ [●]
Sacco Tipo 11	€ [●]
Sacco Tipo 12	€ [●]
Sacco Tipo 13	€ [●]
Sacco Tipo 14	€ [●]
Sacco Tipo 15	€ [●]
Sacco Tipo 16	€ [●]
Sacco Tipo 17	€ [●]
Sacco Tipo 18	€ [●]
Sacco Tipo 19	€ [●]

Sacco Tipo 20	€ [●]
---------------	-------

9.2 Resta inteso che il valore totale dell'Accordo Quadro nonché i valori suddivisi tra le singole SOL di cui al precedente comma 1 sono determinati in considerazione dei quantitativi richiesti, da ciascuna SOL, negli anni pregressi nonché del fabbisogno previsionale e degli impegni futuri assunti dalle SOL con le Amministrazioni comunali per l'erogazione del servizio di igiene urbana sul territorio di competenza. Conseguentemente detti importi sono da intendersi meramente presuntivi del fabbisogno delle SOL che ricorreranno, al/i Contratto/i esecutivo/i nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro medesimo ed, essendo detto importo totale calcolato su stime di presunti fabbisogni futuri, **sono da intendersi in alcun modo impegnativo e/o vincolante, né per Retiambiente e per le SOL, nei confronti dell'Aggiudicatario e non rappresentano il minimo contrattuale**, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno, dettato dalle specifiche modalità di erogazione del servizio pubblico di igiene urbana sul territorio. **SOL e Fornitore si debbono ritenere obbligate alle reciproche prestazioni solo ed esclusivamente con la sottoscrizione del/i Contratto/i esecutivo/i in cui saranno riportati gli importi dovuti quale corrispettivo della fornitura.**

9.3 In caso esercizio della proroga, del quinto d'obbligo e della proroga tecnica, l'importo stimato dell'Accordo Quadro è di € [●] (euro [●]) oltre IVA e/o imposte come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta. Si rinvia all'art. 8 per la disciplina di dettaglio della proroga tecnica e contrattuale.

In caso di esercizio dell'estensione di cui al precedente art. 5, l'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Accordo Quadro, avente durata di [●] mesi ed oggetto [●] è di € [●] (euro[●]), escluso IVA ed oneri della sicurezza della ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 che saranno quantificati dalle singole SOL in sede di sottoscrizione del/i Contratto/i esecutivo/i.

9.4 REVISIONE DEL PREZZO: La revisione del prezzo di fornitura in aumento o in diminuzione è ammessa qualora si verificano, durante la vigenza dell'AQ, le seguenti condizioni

- 1) per la prima revisione: qualora siano decorsi almeno 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Per i primi 12 mesi i prezzi applicati ai sacchetti saranno quelli formulati in fase di Offerta.;
- 2) per le successive revisioni: qualora siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima revisione (cd. Periodo di Rilevazione);
- 3) durante la vigenza dell'AQ si verificano le condizioni di cui al comma 2 art. 60 D.Lgs 36/2023.

In presenza di tali condizioni i prezzi dei sacchetti saranno oggetto di revisione sulla base della variabilità della materia prima, dell'incidenza del costo della materia prima sul prezzo del prodotto finito ed al netto delle eventuali franchigie

In particolare, la SOL considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula dell'Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo

giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%. Gli indici di riferimento per il calcolo della variabilità dei prezzi dei sacchi in polietilene per la raccolta rifiuti sono i seguenti:

- Polietilene Riciclato: quotazione rilevata su FTMERCATI - voce Plastica - Polietilene - Granulo bassa densità per film color - riciclato (Italia) (min €/Ton) (40%);
- Polietilene vergine: quotazione rilevata su FTMERCATI - voce Plastica - Polietilene - Alta densità (Italia) (min €/Ton) (20%);
- Energia elettrica: quotazione rilevata su GME - voce PUN (€/MWh) (prezzo medio) (5%).

Limitatamente alla revisione del prezzo dei Contratti Esecutivi in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora il prezzo revisionati comporti un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla SOL per l'appalto, ai sensi dell'art. 60 comma 5 D.Lgs 36/2023, la SOL avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. [●] oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Articolo 10 (Contratti Esecutivi)

10.1 Sono legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro e, conseguentemente, a sottoscrivere Contratti Esecutivi con il Fornitore le SOL di cui al precedente art. 3. Durante la vigenza dell'Accordo Quadro, ciascuna SOL procede, in base alle proprie esigenze di approvvigionamento, alla conclusione di Contratti Esecutivi con il Fornitore. Per le caratteristiche tecniche/modalità esecuzione della fornitura nonché per le prestazioni da eseguirsi si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico.

Ogni Contratto Esecutivo è identificato dalla SOL mediante un "CIG Derivato/Figlio".

Trattandosi di Accordo Quadro con più operatori economici a condizioni fisse ex art. 59 comma 4 lett. a) del Codice, l'Accordo quadro è sottoscritto con nr. [●] Fornitori e, con la sottoscrizione del presente Accordo il Fornitore dichiara di essere consapevole e di accettare espressamente che il valore complessivo dell'Accordo Quadro è così suddiviso tra i Fornitori medesimi nella seguente percentuale:

Posizione in graduatoria	% valore Accordo Quadro affidato
[●]	[●] %
[●]	[●] %
[●]	[●] %

L'Affidamento del Contratto Esecutivo da parte di ciascuna singola SOL con il Fornitore avverrà sulla base delle seguenti condizioni oggettive/criteri:

- criterio 1: criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito. Ciascuna SOL si rivolgerà quindi partendo dal primo in graduatoria chiedendogli di eseguire la fornitura, indicando tipologia e numero di sacchetti.
- criterio 2: in deroga al criterio 1, qualora il primo in graduatoria, per motivi tecnici e/o di produzione non sia in grado di soddisfare per intero o in parte il quantitativo richiesto nelle tempistiche di cui all'AQ, la SOL scorrerà la graduatoria chiedendo al secondo aggiudicatario, a discrezione della Sol medesima secondo le proprie esigenze interne e/o logistiche e/o di organizzazione, o l'intero quantitativo richiesto al primo in graduatoria o il quantitativo eccedente e non soddisfatto dal primo
- e così scorrendo, secondo le condizioni oggettive/criteri di cui sopra, fino ad arrivare all'ultimo in graduatoria.

ATTENZIONE: Resta inteso che, in ogni caso, l'importo complessivo di tutti i Contratti Esecutivi sottoscritti da ciascuna SOL con i Fornitori non possano eccedere i limiti di importo -fermo restando l'esercizio delle eventuali opzioni ex art. 120 Codice previste nel presente AQ - di cui alla tabella 9.1.

10.2 Ciascuna procederà ad inviare, a mezzo PEC, il Contratto Esecutivo al Fornitore, il quale dovrà sottoscriverlo digitalmente per accettazione e restituirlo, completo della garanzia definitiva, alla SOL nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla sua ricezione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19. Nel caso di mancato rispetto, per 3 (tre) volte, da parte del Fornitore del termine sopra previsto, Retiambiente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

10.3 Per effetto del Contratto esecutivo, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione, nelle quantità e qualità richiesta, per gli importi, secondo i tempi e nei luoghi di consegna indicati nel Contratto stesso, fermo restando quanto previsto nell'AQ e nel Capitolato Speciale. Resta inteso che il Fornitore nulla avrà da pretendere nei confronti di Retiambiente e/o delle SOL fintantoché non saranno conclusi i Contratti Esecutivi. Ciascuna SOL può imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del rispettivo Contratto Esecutivo fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto stesso, alle stesse condizioni qui previste, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 9 dell'art. 120, del D.Lgs 36/2023. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

10.4 Al fine di effettuare una previsione di stima al Fornitore della fornitura dei sacchetti da parte delle Sol durante la vigenza dell'AQ consentendo al Fornitore medesimo di avere un quadro temporale dei bisogni di approvvigionamento, la SOL, su richiesta del Fornitore medesimo, presenta una programmazione di stima degli approvvigionamenti dei sacchetti durante i 24 mesi di vigenza dell'AQ. Resta inteso che tale programmazione è meramente indicativa e non vincolante né per la SOL né per il Fornitore, che si debbono ritenere obbligate alle reciproche prestazioni solo ed esclusivamente con la sottoscrizione dei Contratti esecutivi.

10.5 Il Contratto Esecutivo tra la SOL ed il Fornitore deve essere redatto secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione, nessuna esclusa, da essi richiamata e ad essi allegata e deve avere almeno il seguente minimo contenuto:

- ✓ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 136/2010 e s.m.i. l'indicazione del CIG Figlio/Derivato rispetto a quello dell'Accordo Quadro;
- ✓ espresso riferimento al presente Accordo ed ai suoi allegati, cui si rinvia integralmente, facendone parte integrante e sostanziale;
- ✓ indicazione del RUP e del Direttore dell'esecuzione del Contratto laddove le relative funzioni non siano svolte dal RUP, nel rispetto degli artt. 114,115,116 del D.Lgs. n. 36/2023
- ✓ descrizione del bene da fornire ed esatta indicazione del quantitativo/servizi richiesti;
- ✓ il prezzo del singolo sacchetto e l'importo totale presunto del Contratto Esecutivo per il quantitativo richiesto;
- ✓ l'indicazione del/i luogo/ghi di consegna della fornitura;
- ✓ tempi di consegna (espressi in giorni naturali e consecutivi) / dalla sottoscrizione del Contratto Esecutivo ovvero dall'invio dell'Ordinativo di Fornitura;
- ✓ espressa indicazione delle penali per ritardato e/o inesatto/mancato adempimento delle prestazioni nei termini e modalità stabilito nel presente AQ;
- ✓ le ipotesi di risoluzione e di recesso del Contratto Esecutivo, secondo quanto previsto nel presente AQ;
- ✓ indicazione dei dati per la fatturazione e disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ in caso di subappalto, la previsione di cui al comma 11 art. 119 D.lgs 36/2023 e più specificatamente:
 - i) corresponsione diretta al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma;
 - ii) obbligo del Fornitore di comunicare alla SOL contraente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- ✓ garanzia definitiva;
- ✓ nominativo del DEC della SOL;
- ✓ DuVRi ed ogni altro documento ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni di consegna della fornitura.

10.6 Una volta stipulato il Contratto Esecutivo, ciascuna SOL deve inviare a Retiambiente una copia del medesimo entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sua sottoscrizione. Ciascuna SOL deve, inoltre, inviare a Retiambiente, durante la vigenza del Contratto Esecutivo, almeno i seguenti dati/comunicazioni:

- eventuali penali applicate, indicandone le motivazioni e le eventuali giustificazioni addotte dal Fornitore;
- eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, in relazione ai quali la SOL ritenga configurabile una causa di risoluzione o di recesso del Contratto Esecutivo, ai sensi del presente Accordo Quadro. In tal caso, la SOL deve inviare a Retiambiente adeguata motivazione scritta dell'inadempimento riscontrato da parte del

Fornitore ed allegare tutta la documentazione comprovante la gravità dell'inadempimento medesimo, che giustifichi l'azione risolutiva o di recesso. L'azione in questione potrà essere esercitata dalla SOL solo previo consenso scritto di Retiambiente, che comunque, ove lo ritenga opportuno, potrà preventivamente esperire un tentativo conciliativo tra SOL e Fornitore;

- eventuali escussioni parziali o totali della garanzia, dandone adeguata motivazione ed inviando la relativa documentazione;

- eventuali modifiche ex art. 120 D.Lgs 36/2023 al Contratto Esecutivo, indicandone la fattispecie, motivazioni e condizioni che hanno giustificato l'applicazione di detto articolo. La SOL è tenuta altresì ad effettuare tutte le comunicazioni all'ANAC e/o Osservatorio di cui all'art. 106 medesimo.

Ciascuna SOL inoltre deve altresì inviare a Retiambiente il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 D.Lgs 36/2023. Resta salva la facoltà di Retiambiente di effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sull'esecuzione dei Contratti Esecutivi.

Articolo 11 (Sicurezza e rischi da interferenze)

11.1 Il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

11.2 La SOL, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 81/2008, deve valutare all'atto di sottoscrizione del Contratto Esecutivo la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alla prestazione oggetto del singolo Contratto Esecutivo.

Pertanto, qualora la SOL ritenga sussistere rischi da interferenza, la medesima deve quantificare tali rischi e allegare al Contratto Esecutivo il DUVRI, controfirmato dal Fornitore, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le SOL indicheranno i costi della sicurezza, anche nel caso in cui siano pari a zero;

Articolo 12 (Personale)

12.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione della fornitura, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare il Fornitore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia.

Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nella fornitura.

12.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata da Retiambiente e/o dalla SOL e/o segnalata dagli Enti competenti, la SOL sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il Fornitore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il Fornitore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. Il Fornitore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Retiambiente o della SOL, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura.

12.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione immediata rispettivamente dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Esecutivo senza che il Fornitore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 13 (Referente del Fornitore e DEC)

13.1 Il Fornitore nomina, quale proprio responsabile nei confronti di Retiambiente e/o delle SOL per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi il Sig. _____, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica _____ (inserire solo se del caso) e al seguente telefono mobile: _____

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura del Fornitore indicare per iscritto a Retiambiente ed alla SOL, qualora sia stato già sottoscritto il Contratto Esecutivo, il nominativo di un'altra persona.

13.2 Ciascuna SOL nomina un Responsabile Unico del Progetto, anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e, se del caso, un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC). Il Responsabile Unico del Progetto, in coordinamento con il DEC ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo Contratto Esecutivo, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico/Capitolato Speciale. Il nominativo ed i contatti del RUP e del DEC, ove diverso dal RUP, sono indicati nel Contratto Esecutivo

Articolo 14 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione della fornitura)

14.1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

14.2 Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico nel Disciplinare di gara, nel Contratto Esecutivo ivi inclusi i rispettivi allegati. Si rinvia al successivo art.17 (garanzie) per la disciplina della garanzia sui beni forniti.

14.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

14.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Esecutivi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle SOL e/o di Retiambiente S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

14.5 Il Fornitore si impegna a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte dei Contratti Esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati, negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'AQ e negli stessi Contratti Esecutivi;
- b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) consentire a Retiambiente S.p.A. e alle singole SOL, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e/o nei Contratti Esecutivi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle SOL o da Retiambiente S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente a Retiambiente S.p.A. e alla SOL con la quale ha sottoscritto il Contratto Esecutivo, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'AQ e dei Contratti Esecutivi, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre a Retiambiente S.p.A. e alle SOL con la quale ha sottoscritto il Contratto Esecutivo qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione della medesima e/o dei servizi ad essa connessi;
- h) manlevare e tenere indenne Retiambiente S.p.A. e le SOL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

14.6 Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività [●] oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso la sede della SOL, salvaguardando le esigenze della SOL e/o di

terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la SOL stessa nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta dalle SOL e/o da terzi autorizzati dalla medesima.

14.7 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Qualora, nello svolgimento dell'attività di fornitura dei sacchi, detto personale debba accedere agli uffici/magazzino o altri locali della SOL nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, la SOL ed il fornitore si coordineranno per garantire l'informativa ed il rispetto di tali procedure.

14.8 Il Fornitore si obbliga a:

(a) dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. e/o alle singole Sol che hanno sottoscritto il Contratto Esecutivo, di ogni circostanza che abbia influenza, rispettivamente, sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e/ ai singoli Contratti Esecutivi;

(b) prestare la fornitura in noleggio e/o gli eventuali servizi ad esso connessi nei luoghi ed orari che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi;

14.9 Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Retiambiente S.p.A. ed alla SOL, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Retiambiente S.p.A. ed alla SOL interessata.

14.10 Il Fornitore dichiara di essere consapevole che la fornitura, di cui al presente Contratto, è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, la fornitura medesima dev'essere effettuata con continuità e non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata, né interrotta per cause imputabili o comunque riferibili al Fornitore, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

Articolo 15 (Obblighi specifici del Fornitore)

15.1 Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Retiambiente S.p.A. per la stipula del presente AQ. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, il Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, all'art. 10 lett. A) e B) al Disciplinare di gara;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;

d) rifiutarsi di sottoscrivere il Contratto esecutivo con la SOL qualora ecceda il quantitativo/importo massimo, previsto nel presente AQ, per la medesima SOL;

e) comunicare a Retiambiente S.p.a. l'avvenuta sottoscrizione del Contratto Esecutivo inviandone la relativa copia;

15.2 Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Retiambiente S.p.A. le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente AQ, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 16 (Consegna)

16.1 La fornitura oggetto di ciascun Contratto Esecutivo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nelle tempistiche e nei luoghi indicati nel Contratto medesimo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Tali luoghi potranno essere la sede legale della SOL o una delle sue sedi operative indicate nel Contratto esecutivo.

Della consegna viene redatto verbale tra le Parti ai sensi di quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

16.2 La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di trasporto, eventuale imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso.

16.3 Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio della consegna.

Articolo 17 (Garanzia sui beni forniti)

17.1 Il Fornitore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine il Fornitore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

17.2 Il Fornitore garantisce la qualità della merce fornita e che i materiali utilizzati per la fornitura siano della migliore qualità e garantisce pertanto che i beni oggetto di fornitura:

- siano immuni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di fabbricazione che li renda inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia contro vizi e difetti);

- siano perfettamente funzionanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1512 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia di buon funzionamento);

- rispettino le caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico.

In caso contrario trova applicazione l'art. 1497 Codice civile (cd. garanzia per mancanza di qualità).

Articolo 18 (Subappalto)

18.1 *(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto).*

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non può subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

18.1 *(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto)*

Il Fornitore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %

18.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 119 D.Lgs 36/2023 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il Fornitore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Retiambiente e/o della SOL dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

18.3 Il Fornitore si obbliga a trasmettere a Retiambiente ed alla SOL con cui ha sottoscritto il Contratto Esecutivo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto

- I. il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Retiambiente verificherà, tra l'altro che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 136/2010;

- II. la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/23
- III. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- IV. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

18.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la SOL procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

18.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la SOL revocherà l'autorizzazione.

18.6 Per le prestazioni affidate in subappalto

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12 D.Lgs 36/2023, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'AQ e nei Contratti esecutivi di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti, da parte de Fornitore, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La SOL, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18.7 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti di Retiambiente S.p.A. e/o delle SOL, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di Retiambiente S.p.A. e delle SOL Contraenti dei danni che dovessero derivare, a Retiambiente S.p.A. e/o alle SOL contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Retiambiente S.p.A. e/o le SOL Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

18.8 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Retiambiente S.p.A. e alla SOL Contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SOL Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

18.9 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

18.10 Il Fornitore si obbliga a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

18.11 Nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.lgs n. 36/2023, la SOL Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Negli altri casi e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione (DEC) , il Fornitore si obbliga a trasmettere alla SOL contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

18.12 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

18.13 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18.14 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Retiambiente s.p.a. e/o la SOL possono risolvere, rispettivamente, l'Accordo Quadro e il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

18.15 Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Retiambiente S.p.A. e alla SOL e Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Retiambiente S.p.A. e alla SOL Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Retiambiente S.p.A. e/o la Sol, per quanto di rispettiva competenza, si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.

Articolo 19 (Inadempimenti, penali) e acquisto in danno

19.1 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente AQ, nel Capitolato Tecnico, nei suoi Allegati e nei Contratti Esecutivi, nonché qualsivoglia inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenute.

19.2 Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo del presente Accordo, in ogni caso di inadempimento del Fornitore, non imputabile alla SOL o a caso fortuito o causa di forza maggiore, sono applicate – fermo restando il risarcimento per l’eventuale maggior danno – le penali di seguito indicate:

- a) in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini previsti da Capitolato, la SOL applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore della fornitura oggetto di consegna per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari e consecutivi senza che il Fornitore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, la SOL si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20 e/o di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 124 D.Lgs 36/23, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;
- b) in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura per collaudo negativo di cui all’art 5.5 del Capitolato Tecnico, la SOL applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore della fornitura oggetto di consegna, per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 15 giorni dal termine in cui il Fornitore doveva provvedere alla restituzione della fornitura; la SOL si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20 e/o di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 124 D.Lgs 36/23, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;
- c) nel caso di mancata o errata consegna delle personalizzazioni e degli optional di cui al Capitolato Tecnico (art. 1.2 e 1.3) la SOL applica una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) per singolo rotolo di sacchi non conforme;
- d) in ogni altro caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico, la SOL, fermo restando il mancato riconoscimento del prezzo del lotto di sacchi restituito, si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale di entità pari al 100% del valore della fornitura risultata inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, la SOL si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l’esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, nonché di esercitare l’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l’azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;
- e) qualora ad esito delle prove, misure, rilievi e/o controlli (chimici, meccanici, tecnologici ed altro) di cui ai punti 5.7 e 5.8 del Capitolato Tecnico emergano delle non conformità a quanto , la SOL applicherà una penale di € 150,00 per ogni rotolo in cui sono stati rilevati sacchi non conformi;
- f) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: € 500,00 (euro cinquecento/00);

19.3 Spetta alla singola SOL che ha sottoscritto il Contratto Esecutivo procedere - mediante il RUP che a tal fine si avvale del DEC - alla rilevazione dell’inadempienza, all’istruttoria ed alla relativa contestazione scritta,

all'accertamento ed applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, fermo restando in capo a Retiambiente i poteri di cui ai successivi commi.

Ricevuta la contestazione scritta da parte della SOL, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della SOL a giustificare l'inadempienza, la SOL commina la penale stabilita nel presente AQ a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È facoltà della SOL Contraente compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al Fornitore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

19.4 Le penali applicate al Fornitore devono essere comunicate per iscritto dalla SOL a Retiambiente nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla loro applicazione.

19.7 Ciascuna SOL, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

Retiambiente, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo del presente Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

19.8 Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatti del terzo.

19.9 La richiesta/irrogazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale medesima.

19.20 Nell'ipotesi di cui sopra la SOL proceda ad acquistare la fornitura da terzi, sarà addebitato al Fornitore l'eventuale maggior prezzo, fatti salvi l'applicazione delle penali maturate e l'addebito di eventuali maggiori danni.

Articolo 20 (Risoluzione)

20.1 Retiambiente e/o la SOL potranno, per quanto di rispettiva competenza, risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro o il Contratto esecutivo, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a ritardare od eludere la modalità di affidamento degli Appalti Esecutivi;
- e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di eventuali diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Sol e/o Retiambiente ai sensi dell'articolo 31;
- g) nei casi di cui agli articoli 23(Divieto di cessione del contratto), 26 (Responsabilità civile del fornitore), 28 (Corrispettivo) e 29 (Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari), 32 (Clausola Codice Etico), 33 (Documentazione antimafia ed altra documentazione), 35 (Riservatezza), e comunque in tutti i casi, nessuno escluso, previsti nel presente Accordo;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro/Contratto esecutivo;
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle SOL contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 104, comma 9, del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto esecutivo per causa imputabile al Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020;
- m) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 38. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 38. Nel caso in cui la SOL non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle

parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la SOL contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 38, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 19 e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente articolo;

- n) i) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- o) l) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Retiambiente S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- p) m) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempo stabiliti dal presente AQ;
- q) n) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili al Fornitore o comunque allo stesso riferibile;
- r) o) in ogni caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

20.2 Retiambiente o la SOL devono risolvere, per quanto di rispettiva competenza, rispettivamente l'Accordo Quadro o il Contratto esecutivo, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'AQ o durante la vigenza del medesimo, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 D.Lgs 36/2023 o, più in generale, qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara nonché per la stipula dell'AQ o per lo svolgimento delle prestazioni ivi previste;
- b) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

20.3 La SOL potrà risolvere ex art. 1465 cod. civ il singolo Contratto esecutivo nei seguenti casi:

- a) la mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti, dei difetti riscontrati durante i controlli/verifiche effettuate e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- d) mancata consegna dei sacchetti decorso inutilmente il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi di ritardo nella consegna dei sacchi di cui alla lett. a) art. 19.2 del presente AQ;
- e) in ogni caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

20.4 Nelle ipotesi in cui Retiambiente accerti o riscontri, anche a seguito di segnalazione della SOL, un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro tale da compromettere la regolare e corretta esecuzione dell'AQ, formulerà contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Retiambiente ha la facoltà, di dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

20.5 Nel caso in cui la SOL accerti un grave inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi assunti con il Contratto Esecutivo, la SOL formulerà contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnandogli un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la SOL potrà esercitare l'azione di risoluzione solo previo assenso scritto di Retiambiente. A tal fine, la SOL trasmetterà a Retiambiente adeguata motivazione scritta dell'inadempimento riscontrato da parte del Fornitore, allegando tutta la documentazione comprovante la gravità dell'inadempimento medesimo, che giustifichi l'azione risolutiva o di recesso nonché le eventuali controdeduzioni acquisite dal Fornitore. In ogni caso, Retiambiente, ove lo ritenga opportuno, potrà preventivamente esperire un tentativo conciliativo tra SOL e Fornitore. Nel caso in cui, anche a seguito dell'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione che precede, la SOL venga autorizzata a risolvere il contratto e vi proceda, Retiambiente provvederà tempestivamente ad individuare il nuovo Fornitore, secondo le modalità di legge. In caso di risoluzione, resta intesa la facoltà della SOL di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

20.6 La risoluzione dell'Accordo Quadro da parte di Retiambiente determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle SOL che, pertanto, non potranno sottoscrivere nuovi Contratti Esecutivi a far data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro continuerà a regolamentare gli ordinativi già emessi dalla SOL in data antecedente alla risoluzione sino alla loro scadenza naturale.

20.7 In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Retiambiente S.p.A. e/o la SOL, avranno diritto, per quanto di propria competenza, di escutere la garanzia prestata per l'intero importo

della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima SOL e/o di Retiambiente S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

20.8 In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, Retiambiente S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro

20.9 Resta inteso che nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

20.10 Anche in caso di risoluzione il Fornitore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione della fornitura per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 21 (Recesso)

21.1 Retiambiente S.p.A. e/o la SOL, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro: o i contratti di fornitura.

21.2 In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o di svolgimento del servizio di igiene urbana sul territorio interessanti la SOL, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa SOL potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

21.3 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Retiambiente S.p.A. e/o la SOL, ai sensi dell'art. 123 comma 1, del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, previo il pagamento da parte della SOL delle prestazioni oggetto di Appalto esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove

esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 123 comma 1 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

21.4 Qualora Retiambiente receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Contratti Esecutivi da parte delle SOL che, a loro volta, potranno recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 22 (Forza maggiore)

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.»

Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche: (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali Eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente Accordo Quadro, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto Accordo Quadro fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del Accordo Quadro e non evitabili con la dovuta diligenza.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 19 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 20. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla SOL Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze e il fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla SOL Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente

articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la SOL potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla SOL tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la SOL disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della SOL l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della SOL recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, commi 1 e 2.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 20.

Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto)

23.1 È fatto divieto al Fornitore cedere il presente Accordo Quadro a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) D.Lgs 36/2023.

23.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Retiambiente e/o le SOL fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e/o il Contratto esecutivo.

Articolo 24 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 25 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Accordo Quadro non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni dell'Accordo medesimo presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 26 (Responsabilità civile del Fornitore)

Con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi il Fornitore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Retiambiente S.p.A. e/o la SOL sia verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto Retiambiente e/o la SOL nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.

Articolo 27 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Contratto esecutivo)

27.1 La SOL, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 36/2023;

27.2 La SOL comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.

27.3 Le SOL possono apportare modifiche al contratto esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

27.4 Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 la SOL comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

27.5 In entrambi i casi sopra descritti, la SOL eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

27.6 Le SOL potranno apportare le modifiche di cui art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

Articolo 28 (Corrispettivo)

28.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il/i corrispettivo/i contrattuali dovuti al Fornitore dalla SOL in forza del Contratto Esecutivo è/sono quello/i indicati nell'Offerta Economica allegata (vd Alleg: [●]) al presente Accordo. Più specificatamente l'importo complessivo per l'acquisto delle singole tipologie di sacchi sono i seguenti:

Tipo Sacco	Prezzo aggiudicato per singolo sacco IVA e/o imposte ed oneri della sicurezza da interferenza ESCLUSI (€)
Tipo 1	€ [●]
Tipo 2	€ [●]

Tipo 3	€ [●]
Tipo 4	€ [●]
Tipo 5	€ [●]
Tipo 6	€ [●]
Tipo 7	€ [●]
Tipo 8	€ [●]
Tipo 9	€ [●]
Tipo 10	€ [●]
Tipo 11	€ [●]
Tipo 12	€ [●]
Tipo 13	€ [●]
Tipo 14	€ [●]
Tipo 15	€ [●]
Tipo 16	€ [●]
Tipo 17	€ [●]
Tipo 18	€ [●]
Tipo 19	€ [●]
Tipo 20	€ [●]

oltre iva in regime di split payment “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72.

28.2 Nell’importo di acquisto sono ricompresi i costi per la prestazione del trasporto e della consegna nonché tutte le prestazioni contrattualmente previste e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

28.3 Nell’importo di acquisto sono esclusi i costi della sicurezza da interferenza che saranno quantificati dalla SOL in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

28.4 Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti Esecutivi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, il Fornitore non può pretendere, per tutta la durata dell'AQ e/o dei Contratti Esecutivi ivi comprese eventuali proroghe tecniche o contrattuali, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 9 sulla revisione del prezzo.

28.5 Retiambiente, in qualità di Stazione Appaltante per conto delle SOL, stipula il presente Accordo Quadro a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato alle SOL. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai fini dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs, la SOL è il Contraente, ossia, il soggetto che utilizza il presente Accordo Quadro mediante la sottoscrizione di Contratti Esecutivi con il Fornitore e, conseguentemente, è l'unica obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del fornitore medesimo e degli eventuali relativi subappaltatori.

Articolo 29 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

29.1 Per ciascun Contratto Esecutivo sottoscritto tra SOL e Fornitore, il Fornitore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata dalla SOL, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo consegnato.

Le fatture emesse dal Fornitore devono essere intestate e inviate alla SOL che ha sottoscritto il Contratto Esecutivo e devono contenere almeno i seguenti dati:

- Il riferimento al presente Accordo Quadro;
- Il riferimento al Contratto Esecutivo sottoscritto ed il relativo CIG Derivato/Figlio che dovrà essere obbligatoriamente indicato dalle SOL nei rispettivi pagamenti ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Tipologia di bene fornito;
- Quantitativo di bene fornito;
- Prezzo singolo bene fornito
- L'ammontare complessivo per il bene fornito nella quantità sopra indicata.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della SOL, a cui pertanto il Fornitore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

29.2 Le fatture emesse dal Fornitore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente indicato nel Contratto Esecutivo.

29.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

29.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

La SOL, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

29.5 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Esecutivo, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola SOL. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

29.6 Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
 - _____
 - _____
 - _____
- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:
 - _____
 - _____
 - _____
- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

29.7 È facoltà della SOL compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che il Fornitore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti.

29.8 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

29.9 Relativamente a ciascun Contratto Esecutivo, la SOL verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto Esecutivo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 30 (Garanzia definitiva)

30.1 GARANZIA IN FAVORE DI RETIAMBIENTE

30.1.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti di Retiambiente con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo presta una garanzia definitiva, nei termini e modalità di cui all’art. 117 D.Lgs 36/2023, pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento/00) dell’importo dell’Accordo e pertanto pari ad € [●] (in lettere euro [●]), rilasciata in data gg/mm/aa da [●] ed avente n. [●], mediante la stipula di una fideiussione rilasciata da [●].

30.1.2 La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi documenti allegati, nei confronti della Retiambiente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Retiambiente S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.

30.1.3 La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla conclusione del Contratto Esecutivo nonché la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’ambito del singolo appalto specifico; in particolare, la garanzia copre il caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia definitiva a favore della SOL ai fini del perfezionamento dei Contratti Esecutivi; la SOL dovrà darne tempestiva comunicazione a Retiambiente S.p.A., la quale in caso di mancata produzione della garanzia a favore della SOL e dunque mancato perfezionamento del Contratto esecutivo, si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione dell’Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. In caso di risoluzione Retiambiente potrà scorrere la graduatoria e procede nei confronti del concorrente in posizione successiva.

30.1.4 La garanzia prestata in favore di Retiambiente opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.

30.1.5 In ogni caso il Garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di retiambiente.

30.2 GARANZIE IN FAVORE DELLA SOL CONTRAENTE

30.2.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle SOL con la sottoscrizione dei singoli Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare, al momento della sottoscrizione del Contratto Esecutivo, una garanzia definitiva, nella misura percentuale stabilita dalla SOL e comunque nei limiti percentuali massimi di cui all'art. 117 comma 1 D.Lgs 36/2023.

30.2.2 La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle SOL, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le SOL hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia prestata in favore delle SOL decorre dalla data di stipula del Contratto esecutivo e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 8 d.Lgs 36/2023).

30.2.3 È onere della singola SOL comunicare al Retiambiente S.p.A. l'importo delle somme percepite dal Garante.

30.2.4 In ogni caso il Garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla SOL beneficiaria.

30.3 Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

30.4 Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2024. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed a Retiambiente S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati

nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle SOL in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. n. 36/2023; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%. Il Garante dovrà comunicare a Retiambiente S.p.A il valore dello svincolo. Retiambiente S.p.A si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

30.6 Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Retiambiente S.p.A, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.

30.3 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Retiambiente S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole SOL hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 31(Clausola codice etico)

31.1 L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, della parte generale del Modello 231, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001 approvati da RetiAmbiente S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società sezione "Società trasparente");
- di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento atto a configurare un'ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012.
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

31.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Retiambiente S.p.A. a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione da inviarsi a mezzo o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. RetiAmbiente S.p.A. potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Articolo 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

32.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti del Fornitore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

32.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

32.3 In tale ipotesi il Fornitore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Retiambiente.

32.4 Resta salvo il diritto di Retiambiente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 33 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Fornitore a:
Retiambiente S.p.A.	
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2	Via
56125 Pisa	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
fax:	fax:
PEC: retiambiente@pec.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Fornitore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 34 (Riservatezza)

34.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza

nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Retiambiente S.p.A.e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro.

34.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

34.3 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

34.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, Retiambiente S.p.A.ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Retiambiente S.p.A..

34.5 L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a Retiambiente S.p.A.

34.6 L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 35 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 36 (Collegio Consultivo Tecnico e Foro competente)

36.1 Per tutte le controversie derivanti dall'Accordo Quadro e/o per le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Retiambiente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

36.2 Per i Contratti Esecutivi di importo pari o superiore a 1 milione di euro trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui

all'Allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il numero dei membri del Collegio sarà indicato dalla SOL contraente in sede di Contratto Esecutivo.

Articolo 37 (Interpretazione del presente contratto)

37.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

37.2 Con la sottoscrizione dell'Contratto, il Fornitore dichiara:

1. di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
2. che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
3. di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la chiarezza dalla natura delle prestazioni;
4. di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

37.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 38 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Retiambiente S.p.A.[●] (*carica*)[●] (*nome*)**Per il Fornitore**[●] (*carica*)[●] (*nome*)

L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

4 (oggetto), 5 (clausola di estensione), 6 (durata dell'accordo quadro); 10 (contratti esecutivi), 12 (personale), 14 (obblighi del fornitore e modalità di esecuzione della fornitura), 15 (obblighi specifici del fornitore), 17 (garanzia sui beni forniti), 19 (inadempimenti e penali), 20 (risoluzione), 21 (recesso), 26 (responsabilità civile del fornitore), 27 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Contratto esecutivo), 28 (corrispettivo dell'appalto), 32 (clausola codice etico), 33 (documentazione antimafia), 36 (foro competente).